



REGIONE PIEMONTE

# COMUNE di ARBORIO

Tel.0161 / 861114 – Telefax 0161 / 86500  
arborio@ruparpiemonte.it

PROVINCIA DI VERCCELLI

CORSO UMBERTO I, 75

C.A.P. 13031 Cod.Fisc. E P.IVA 00374100022  
[arborio@cert.ruparpiemonte.it](mailto:arborio@cert.ruparpiemonte.it)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 103 DEL 13/05/2025

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA CASA SOGGIORNO ANZIANI DI ARBORIO PER IL PERIODO 01.05.2025 - 31.12.2026.**

L'anno duemilaventicinque del mese di maggio del giorno tredici nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE

**VISTI** i decreti del Sindaco con cui sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri da assumere gli atti di gestione;

**VISTI:**

- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 28.06.2016;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 12.03.2013;

**VISTE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.12.2024 mediante la quale è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 31.12.2024 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. – relativamente al periodo 2025/2027", dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO il contratto rep. 157/2018 relativo alla concessione del servizio di gestione globale della "Casa soggiorno anziani di Arborio" di Via Cattolana n. 26 e l'appalto del servizio di ristorazione scolastica stipulato con la Nuova Assistenza soc. Coop. Sociale onlus di Novara, aggiudicataria della gara esperita dalla stazione unica appaltante delle Provincia di Biella, alle

condizioni del capitolato speciale d'appalto riconoscendo un canone annuo di euro 57.747,96 al Comune di Arboro.

Vista la deliberazione n° 2 del 15.01.2022 con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnica redatto dall'Ing. Egidio Fauda Pichet con studio in Via Duca D'Aosta n. 53 – BORGOSESIA per l'esecuzione dei lavori di “AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO CASA DI RIPOSO - CUP E74E21049050001 *da comprendersi* nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022/23/24 e nell'Elenco annuale 2022 dell'ammontare complessivo di euro 2.500.000;

Rilevato che l'elevato costo dell'opera da finanziarsi mediante mutuo con una rata mensile di euro 11.500,00 risultava insostenibile per il bilancio dell'ente comportando la rinuncia all'esecuzione dell'opera;

Vista la deliberazione della giunta comunale n° 34 in data 30.04.2024 con la quale veniva disposta la proroga del contratto di un anno;

Dato atto che:

-con nota in data 18.10.2024 prot n° 3903 questa amministrazione richiedeva alla Coop Nuova Assistenza le informazioni necessarie per la predisposizione dei documenti di gara.

- con nota prot 4701 in data 24.10.2024 la Cooperativa Nuova assistenza trasmetteva le informazioni richieste con i posti convenzionati e i posti privati occupati; il personale addetto con i profili ricoperti, personale incaricato per i servizi di assistenza, le tabelle ministeriali di costo aggiornate, gli oneri per le utenze e costi di funzionamento della struttura ed i ricavi attuali conseguiti, nonché la descrizione dei cospicui interventi necessari di adeguamento della struttura (*sostituzione arredi, riqualificazione camere con adeguamento impianto elettrico, rifacimento servizi igienici adeguati alle vigenti normative, sostituzione pavimentazione interna ed esterna ammalorata, sostituzione porte interne, tinteggiature interne e rifacimento impianto interno di chiamata*);

- dalla disamina preliminare della documentazione acquisita emergeva sulla base della proiezione dei costi di personale, energia elettrica, riscaldamento, ristorazione e funzionamento della struttura uno sbilancio negativo.

-venivano indette alcune riunioni per analizzare in dettaglio il piano economico finanziario, e gli interventi programmati, al fine di valutare le soluzioni possibili di riportare in equilibrio la gestione, ma stante il forte incremento del costo del lavoro del personale addetto al servizio socio assistenziale in funzione del rinnovo del CCNL Cooperative Sociali avvenuto nel 2024, oltre alla forte lievitazione dei costi energetici e di approvvigionamento delle materie prime alimentari determinando l'esigenza di porre in gara la struttura con un forte incremento delle rette e del costo dei pasti insostenibile per l'utenza ed azzeramento del canone annuo di gestione.

-l'amministrazione Comunale valutava tra le varie proposte la possibilità di alienare la struttura al fine di consentire l'ampliamento dell'immobile con il raddoppio dei posti, per il riequilibrio finanziario dei costi inserendo l'immobile nel Piano delle Alienazioni immobiliari con proposta ° 117 del 2-12-2024;

-il Consiglio comunale, nella seduta dell'11.12.2024 con verbale N° 28 subordinava l'alienazione della struttura Casa di riposo per Anziani alla preventiva valutazione di una

commissione consiliare al fine di valutare tutte le soluzioni possibili prima della vendita dell'immobile;

-nelle more dell'assunzione delle decisioni necessarie in merito alle migliori soluzioni possibili per la gestione della Residenza Integrata Socio Sanitaria, si richiedeva alla Cooperativa Nuova Assistenza la disponibilità ad una proroga breve della Concessione a tutto il 31.12.2025;

Preso atto che:

- con nota in data 27.03.2025 prot.1789 la coop Nuova assistenza manifestava la disponibilità alla prosecuzione della gestione della struttura segnalando che stante l'aumento dei costi della manodopera del 15% ( i quali rappresentano l'82 % dei costi generali del servizio) oltre dei costi generali, si rende necessaria l'esigenza di rinegoziare le condizioni contrattuali, al fine di poter mantenere un equilibrio economico finanziario : *"Nel caso della struttura di Arborio, essendo in condizione di proroga, non abbiamo a voi avanzato alcuna richiesta. Tuttavia, questa vostra nuova necessità, ci obbliga a vincolare la nostra accettazione al proseguimento del servizio ad alcune variazioni necessarie a garantire una situazione altrimenti insostenibile.*, proponendo la riduzione del canone di concessione pari a 1000 euro mensili ed un aumento delle rette degli ospiti pari a 2 euro al giorno a partire da Giugno 2025.

-tali richieste, pienamente giustificabili anche alla luce di quanto previsto dallo stesso capitolato di concessione che all'articolo 39 regolamenta la revisione dei prezzi a seguito di aumenti ISTAT oppure rinnovi contrattuali e rilevando che la Cooperativa Nuova Assistenza ha comunicato che senza tali accorgimenti la gestione del servizio diverrebbe economicamente insostenibile per sopravvenuta onerosità.

-gli aumenti proposti risultano giustificati, stante la modifica dei livelli retributivi intervenuti con il rinnovo del CCNL, nonchè l'elevata crescita dei costi energetici di gestione e funzionamento della struttura, costituiscono elementi di adeguamento contrattuale previste nel nuovo codice degli appalti (D.Lgs 36/2023) dove all'art. 9 prevede: "Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

-nel contempo l'amministrazione procedeva alla ricerca di tutte le possibili fonti di finanziamento al fine di abbattere i costi energetici della struttura valutando la partecipazione al Nuovo Bando emesso dal MASE CSE 2025 approvato con Decreto N° 125 del 28.03.2025 e conto Termico 3.0 di prossima emanazione, oltre a possibili bandi regionali e delle fondazioni bancarie di scopo;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti:

- la deliberazione della giunta Comunale n° 18 in data 17 aprile 2025 con la quale veniva fornito indirizzo ai fini del rinnovo della concessione stante le esigenze di natura eccezionale a carattere temporaneo, al fine di garantire continuità nel servizio sia per la cura delle persone anziane,(offrendo un servizio di assistenza qualificato in grado di conciliare l'autonomia delle persone anziane, valorizzandone le risorse personali e al

contempo sostenere gli anziani più fragili con assistenza socio assistenziale integrata all'interno della struttura);

- la determina a contrarre n. 98 del 08.05.2025 mediante la quale si approvava la procedura di affidamento diretto tramite MEPA con invito rivolto al seguente operatore economico NUOVA ASSISTENZA di Novara Via Baveno n. 4 – partita IVA IT01684780032;

Preso atto che il servizio svolto dalla Cooperativa Nuova Assistenza, garantisce:

- il soddisfacimento dei bisogni degli anziani sopperendo le difficoltà che le persone incontrano per la loro condizione di limitata autonomia nel rispetto della loro dignità, dell'intimità, della riservatezza e della sicurezza;
- attua gli interventi necessari all'espletamento delle attività di sostegno e recupero dell'autonomia psico-fisica dell'anziano ospite;
- promuove l'autonomia delle persone favorendo la loro partecipazione attiva all'organizzazione delle attività della struttura;
- una ristorazione e un'alimentazione per gli utenti sia della casa di riposo che delle locali scuole, sana, genuina di ottima qualità, attraverso un qualificato apporto nutrizionale;
- le migliori condizioni igienico sanitarie della Struttura onde garantire il benessere e la salute degli anziani ospiti della stessa;

Visto il Parere MIT n. 2069/2023, sull'ammissibilità del rinnovo della concessione richiamando l'art. 35 comma 4 del vecchio Codice del 2016; oggi previsto nell'art. 14, comma 4 del nuovo Codice.

Secondo la giurisprudenza il rinnovo può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali (Tar Campania, Sezione V, 2 aprile 2020 n. 1312; TAR Lazio, 10 settembre 2018 n. 9212), individuando in ciò la differenza con la proroga, che ha invece come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dal contratto originario”;

Preso atto che:

- il nuovo codice degli appalti e delle concessioni, prevede le fattispecie della proroga e del rinnovo espressi (art. 106 commi 11 e 12), completando, in senso comunitario l'ipotesi della ripetizione di lavori e servizi analoghi (artt. 63 – comma 5 – e 125 comma 1, lett. f); il rinnovo contrattuale si contraddistingue, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che **le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, in assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l'accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall'atto originario;**

- la procedura negoziata senza bando ha carattere eccezionale e derogatorio. -Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le stazioni sono tenute a darne conto nel primo atto della procedura motivando il nesso di causalità tra la specifica situazione di fatto e l'urgenza dell'affidamento dell'appalto (Parere ANAC 56/2024)

- la procedura negoziata senza bando ex art 76 del Dlgs 36/2023 costituisce una deroga alle regole dell'evidenza pubblica e può essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, quindi per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante e non imputabili alla stazione appaltante. La scelta di tale modalità di

affidamento, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto all'obbligo delle amministrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione dimostrarne l'effettiva esistenza”([\*\*Delibera ANAC n. 164 del 2 aprile 2025.\*\*](#))

- il rinnovo della concessione sino al 31.12.2026, risulta motivato da esigenze di natura eccezionale a carattere temporaneo al fine di garantire continuità nel servizio di gestione globale della casa di riposo di Arborio,

Considerato che:

ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
4. ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Atteso che:

l'art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145/2018, dispone che: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, (...omissis...), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (...omissis...)”;

il citato art. 1, comma 449, legge n. 296/2006 prevede: “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, .... (...omissis...)....., sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. (...omissis...)”;

Precisato tuttavia che per la procedura in oggetto, trattandosi di Concessione di servizi con importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, si ritiene di avvalersi della Piattaforma M.E.P.A.

Dato atto che non si rilevano rischi da interferenze stante il regime di concessione integrale del servizio;

**APPURATO:**

- che l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
  - comma 1a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  - comma 1b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- che ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, per gli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 come modificato dall'art. 51, comma 1 lettera a) D.L. 77 del 31.05.2021 convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per l'importo complessivo presunto a base d'asta di € 76.246,60 oltre IVA al 22%;

RILEVATO che la presente assegnazione è soggetta agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari) e pertanto si è provveduto a richiedere il relativo CIG. **B6D834C71D**;

**Atteso che:**

- in data 08.05.2025 veniva inserita procedura per l'affidamento del servizio mensa per il periodo maggio 2025 –31 dicembre 2026, avvalendosi della piattaforma MEPA con RDO SEMPLICE N. 5340460, la cui base d'asta veniva definita in € 76.246,60 oltre IVA al 22%;

- veniva invitata la NUOVA ASSISTENZA Società Cooperativa Sociale - ONLUS, in possesso di tutti i requisiti tecnici indispensabili;
- in data 13/05/2025 il Rup procedeva all'esame e valutazione dell'offerta economica in essa contenuta con il seguente risultato: € 76.246,60 più IVA al 22%;

**Ritenuto** opportuno affidare il rinnovo in concessione del servizio di gestione della casa di riposo di Arborio il periodo maggio 2025 – dicembre 2026 alla NUOVA ASSISTENZA Società Cooperativa Sociale - ONLUS, ai sensi dell'art 36, comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016 come modificato dall'art. 51, comma 1 lettera a) D.L. 77 del 31/05/2021 convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;

**Dato atto che:**

- nei confronti del Ditta suddetta non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i. in materia di antimafia.
- non sussistono a carico della stessa le cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 come da documentazione acquisita agli atti;

È stata acquisita la certificazione antimafia ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 252 del 3.6.1998 nonché di cui alla l. 13.08.2010, n. 136 in merito alla permanenza dei requisiti in ordine al rinnovo alla White List, come da documento prot n° 0019622 del 24.03.2025 rilasciato dalla Prefettura di Novara.

Sono inoltre stati acquisiti il Durc in data 27.01.2025 e le verifiche disposte presso l'Agenzia delle Entrate, entrambi negativi,

**Dato atto che:**

- nell'espletamento della procedura in oggetto sono state rispettate tutte le misure di contrasto e prevenzione previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato in sede di adozione del Piao 2025/2027 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 25.03.2025
- alla procedura in oggetto è stato attribuito, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della l. 136/2010, il CIG (Codice Identificativo di Gara) **B6D834C71D**

**Dato atto** che in capo al Rup e al Responsabile del Servizio non si riscontrano conflitti d'interesse di qualsivoglia natura;

Verificato e dato atto, che la procedura in essere risponde ai requisiti di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del Decreto legislativo 267/2000, e che la spesa è coerente, rispetto alle risorse del bilancio pluriennale 2025/2027;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267:

- l'art. 183 (relativamente alla fase contabile dell'impegno di spesa);
- l'art. 191 (relativamente alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese);
- l'art. 179 (relativamente alla fase contabile dell'accertamento dell'entrata);

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

1. Di aggiudicare il rinnovo in concessione del servizio di gestione della casa di riposo di Arborio per il periodo 01.05.2025 – 31.12.2026 alla NUOVA ASSISTENZA Società Cooperativa Sociale – ONLUS tramite RDO semplice n. 5340460 contenente la proposta di aggiudicazione e tutti i dati relativi agli adempimenti all'affidamento, generato dalla piattaforma MEPA di cui ci si è avvalsi per l'aggiudicazione del servizio di cui in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare lo schema di contratto che verrà sottoscritto con la NUOVA ASSISTENZA Società Cooperativa Sociale – ONLUS parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di affidare quindi alla NUOVA ASSISTENZA Società Cooperativa Sociale – ONLUS corrente in Novara – Via Baveno n. 4 P.IVA 01684780032 il servizio in concessione della gestione della Casa di Riposo di Arborio per il periodo 01.05.2025 – 31.12.2026 per l'importo complessivo di € 76.246,60 oltre IVA al 22% pari ad € 16.774,25 per un totale di € 93.020,85;

4. Di accertare l'entrata complessiva di € 93.020,85 IVA COMP. a bilancio di previsione 2025/2027 come segue:

CIG	Anno	ACC/ Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B6D834C71D	2025	157	30.10.0	270	3000	1	37.208,12
B6D834C71D	2026	169	30.10.0	270	3000	1	55.812,51

6. Di dare atto che:

1. che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
2. che per l'esecuzione del servizio di cui in oggetto, il codice CIG è B6D834C71D che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Arborio, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.
3. di dare atto che la sottoscrizione del contratto inherente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 avvalendosi dell'Ufficiale rogante del Comune di Arborio
4. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. suddetto e viene pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Cinzia Roncarolo

## **VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Arborio, li 13/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: CINZIA RONCAROLO

.....

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

16/07/2025

Il Segretario Comunale VANTAGGIATO PIERO  
GAETANO

N\_\_ .....*del Registro Pubblicazioni*

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio Digitale del Comune sul sito web istituzionale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  
16/07/2025..... al 31/07/2025..... come prescritto dalla legge 69/2009 art. 32 e succ. integrazioni (legge n.25 del 26/02/2010)

Arborio, li 16/07/2025.....

IL MESSO  
F.to: RONCAROLO CINZIA

.....